

## RISCOSSIONE

---

### ***Gli interessi non si applicano sulle sanzioni in caso di dilazione***

di **Luigi Ferrajoli**

La **dilazione** di pagamento è una modalità di **adempimento dell'obbligazione** concessa dal creditore al debitore e consistente in un maggior periodo rispetto alla scadenza predeterminata per assolvere all'impegno assunto.

In **ambito tributario** non esiste una normativa che disciplina il diritto di dilazione ma le **norme di riferimento** sono quelle previste per la **dilazione della cartella di pagamento**, ovvero gli [articoli 19 D.P.R. 602/1973](#) e **seguenti**, che disciplinano in generale la **riscossione delle imposte sul reddito**.

La **rateizzazione** viene accordata dall'agente della riscossione su richiesta del contribuente, nel caso in cui quest'ultimo **versi in una temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà**.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di un importo inferiore a 60.000 euro è concessa sulla base della sola **dichiarazione del contribuente**; nel caso in cui siano superiori a 60.000 euro, il contribuente dovrà necessariamente documentare la sua **situazione di difficoltà**.

Su tali somme **sono dovuti gli interessi**, il cui ammontare è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta, ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 602/1973](#).

Senonché l'[articolo 2 D.Lgs. 472/1997](#), che disciplina in modo specifico le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, prevede espressamente che **"la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi"**.

Ciò posto, in caso di **rateizzazione** delle somme irrogate con **cartella esattoriale** a titolo di **sanzione**, l'agente per la riscossione **non** può applicare gli **interessi**; ciò è stato chiarito dalla **Corte di Cassazione**, con [ordinanza n. 16553 del 22.06.2018](#).

Nel caso di specie, la contribuente ha proposto **ricorso** avverso il provvedimento con il quale l'agente della riscossione aveva accolto l'**istanza di rateizzazione** del debito per la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del creditore.

Nello specifico, la società debitrice, nel proprio atto, aveva eccepito **l'illegittimità** dell'applicazione degli **interessi** di dilazione sulle **somme** dovute a titolo di **sanzioni**, in violazione dell'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#).

La CTP aveva **rigettato** il ricorso proposto dalla contribuente ritenendo che **il provvedimento di rateizzazione non rientrasse tra gli atti impugnabili**, ex [articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#).

La CTR adita, a seguito di impugnazione proposta dalla società contribuente, aveva riformato la sentenza di prime cure, affermando la **giurisdizione del giudice tributario** anche in materia di interessi relativi al tributo, nonché **l'inapplicabilità degli interessi** di dilazione sulle sanzioni.

L'agente della riscossione decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando tra i motivi di impugnazione **la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997** in relazione all'[articolo 21 D.P.R. 602/1973](#), per avere la CTR adita erroneamente ritenuto, interpretando in **modo errato tale ultimo articolo**, **l'inapplicabilità degli interessi** di dilazione sulle somme in cui il pagamento era stato rateizzato e dunque anche sulle **sanzioni**.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [ordinanza n. 16553/2018](#), ha rigettato il ricorso proposto dall'Ente di riscossione, **confermando la sentenza emessa dalla CTR** territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte ha statuito che **in caso di rateizzazione** di somme iscritte a ruolo **è illegittima l'applicazione degli interessi** di mora e di dilazione applicati sulle somme dovute a titolo di sanzioni.

Sul punto la Corte ha precisato altresì che: *“l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, **concede la ripartizione del pagamento** delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte sono di importo superiore a 60.000 euro, la **dilazione** può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Sulle somme il cui pagamento è stato **rateizzato** o sospeso si applicano gli interessi al tasso dei sei per cento annuo.”*

Tuttavia, l'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 472 /1992](#) in materia di **sanzioni amministrative** per le violazioni di norme tributarie stabilisce che **“la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”**.

Secondo i Giudici di legittimità **tale norma dovrà applicarsi anche nell'ipotesi di dilazione di pagamento**, dove i c.d. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

Tale norma è da considerarsi **“eccezionale”** e, pertanto, prevale sulla regola generale, [articoli 19 e 21 D.P.R. 602/1973](#), in base al principio **“lex specialis derogat generali”**.

Ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

**La Corte**, pertanto, ha rigettato il **ricorso proposto** dalla concessionaria e ha compensato le

spese del giudizio di legittimità.

Seminario di specializzazione

**RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI  
RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)